



Consiglio
dell'Unione europea

Bruxelles, 19 aprile 2016
(OR. en)

8071/16

**Fascicolo interistituzionale:
2016/0114 (NLE)**

**COEST 97
WTO 93**

PROPOSTA

Origine:	Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, per conto del Segretario Generale della Commissione europea
Data:	18 aprile 2016
Destinatario:	Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	COM(2016) 211 final
Oggetto:	Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di sottocomitato per le questioni sanitarie e fitosanitarie istituito dall'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldova, dall'altra

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2016) 211 final.

All.: COM(2016) 211 final



Bruxelles, 18.4.2016
COM(2016) 211 final

2016/0114 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di sottocomitato per le questioni sanitarie e fitosanitarie istituito dall'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldova, dall'altra

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

- **Motivi e obiettivi della proposta**

L'allegata proposta di decisione del Consiglio definisce la posizione dell'Unione in merito ad una decisione del sottocomitato per le questioni sanitarie e fitosanitarie istituito dall'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldova, dall'altra ("l'accordo") in merito alla modifica dell'allegato XXIV dell'accordo. L'accordo è stato firmato il 27 giugno 2014 ed è applicato in via provvisoria, parzialmente, dal 1° settembre 2014.

La modifica proposta mira ad attuare le disposizioni del capo 4 (Misure sanitarie e fitosanitarie) del titolo V (Scambi e questioni commerciali) dell'accordo. In particolare, all'articolo 181 dell'accordo la Repubblica di Moldova si è impegnata a presentare un elenco di *acquis* sanitario e fitosanitario dell'Unione al quale intende ravvicinare la sua legislazione interna. Tale elenco deve essere aggiunto all'allegato XXIV dell'accordo con decisione del sottocomitato per le questioni sanitarie e fitosanitarie UE-Repubblica di Moldova.

- **Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato**

La presente proposta attua la politica commerciale comune dell'Unione nei confronti della Repubblica di Moldova, un paese partner del vicinato orientale, sulla base delle disposizioni del suddetto accordo e in particolare l'obiettivo di creare una zona di libero scambio tra le parti. La presente proposta attua le disposizioni dell'accordo che mirano a incrementare gli scambi commerciali di prodotti agricoli tra le parti e, in particolare, a migliorare la capacità di esportazione agricola della Repubblica di Moldova, sulla base dell'*acquis* dell'Unione.

- **Coerenza con le altre politiche dell'Unione**

La presente proposta è coerente con le altre politiche esterne dell'Unione e contribuisce alla loro attuazione, in particolare con la politica europea di vicinato e la politica di cooperazione allo sviluppo relativa alla Repubblica di Moldova.

2. BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

- **Base giuridica**

La base giuridica che definisce la posizione che l'Unione deve adottare in seno ai comitati istituiti dall'accordo è il trattato sul funzionamento dell'Unione europea ("TFUE"), in particolare l'articolo 207, paragrafo 4, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9.

- **Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)**

Conformemente all'articolo 3 del TFUE, la politica commerciale comune è definita come competenza esclusiva dell'Unione. Il principio di sussidiarietà non è pertanto d'applicazione.

- **Proporzionalità**

La presente proposta è necessaria al fine di attuare gli impegni internazionali dell'Unione stabiliti nell'accordo con la Repubblica di Moldova.

- **Scelta dell'atto giuridico**

La presente proposta è conforme all'articolo 218, paragrafo 9, del TFUE, che prevede l'adozione di decisioni da parte del Consiglio. Non esiste nessun altro strumento giuridico che potrebbe essere impiegato per conseguire l'obiettivo espresso nella presente proposta.

3. RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

- **Valutazioni ex post / Vaglio di adeguatezza della legislazione vigente**

Non pertinente.

- **Consultazioni dei portatori di interessi**

La Repubblica di Moldova ha elaborato l'elenco dell'*acquis* dell'Unione a cui intende ravvicinare la sua legislazione interna, nel rispetto delle opportune procedure interne. Le consultazioni dei portatori di interessi dell'UE non sono applicabili alla presente proposta.

- **Ricorso al parere di esperti**

L'Unione ha messo a disposizione delle autorità della Repubblica di Moldova le sue competenze nell'ambito delle questioni sanitarie e fitosanitarie e di benessere degli animali ai fini dell'elaborazione dell'elenco dell'*acquis* dell'Unione destinato al ravvicinamento della normativa di detto paese partner.

- **Valutazione d'impatto**

Le disposizioni sugli scambi e sulle questioni commerciali dell'accordo sono state oggetto di una valutazione d'impatto ex-ante nel 2009, seguita dalla valutazione d'impatto della sostenibilità commerciale del 2012 effettuata dalla DG Commercio della Commissione, utilizzate successivamente nei negoziati relativi alla zona di libero scambio globale e approfondito. Tale studio ha confermato che l'attuazione delle disposizioni sugli scambi e sulle questioni commerciali non avrebbe alcun impatto negativo per l'Unione, il suo *acquis* o le sue politiche, prevedendo nel contempo un impatto positivo sullo sviluppo economico della Repubblica di Moldova. La presente proposta non ha alcun impatto sulla politica economica, sociale o ambientale dell'Unione.

- **Efficienza normativa e semplificazione**

Nella fase attuale l'accordo non è soggetto alle procedure REFIT, non implica costi per le PMI dell'Unione e non pone problemi dal punto di vista dell'ambiente digitale.

- **Diritti fondamentali**

La proposta non ha conseguenze per la tutela dei diritti fondamentali nell'Unione.

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

Non pertinente.

5. ALTRI ELEMENTI

- **Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione**

L'attuazione dell'accordo è periodicamente riesaminata dal consiglio di associazione UE-Repubblica di Moldova e dagli organismi ad esso subordinati istituiti dall'accordo. La Commissione europea si è inoltre impegnata a presentare annualmente al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione del titolo V (Scambi e questioni commerciali) dell'accordo, ivi compresi gli elementi contenuti nella presente proposta.

- **Documenti esplicativi (per le direttive)**

Non pertinente.

- **Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta**

La proposta mira ad adottare una posizione dell'Unione in merito alla modifica dell'allegato XXIV-B dell'accordo. Conformemente all'articolo 181, paragrafo 4, dell'accordo, il suddetto allegato deve contenere l'elenco dell'*acquis* dell'Unione cui la Repubblica di Moldova intende ravvicinare la sua legislazione in materia di misure sanitarie, fitosanitarie e relative al benessere degli animali, in vista del conseguimento della qualifica di equivalenza di un prodotto o di un gruppo di prodotti, secondo quanto previsto all'articolo 183 dell'accordo.

La Repubblica di Moldova ha preparato l'elenco di *acquis* dell'Unione nel rispetto delle proprie procedure interne, ha presentato la proposta nel novembre 2014 e l'ha finalizzata, di concerto con la Commissione europea, nel luglio 2015.

Il sottocomitato per le questioni sanitarie e fitosanitarie UE-Repubblica di Moldova ha il potere di adottare decisioni sulla modifica dell'allegato XXIV-B conformemente all'articolo 191 dell'accordo. In linea con le disposizioni di tale articolo, il sottocomitato controlla l'attuazione del capo 4 (Misure sanitarie e fitosanitarie) del titolo V (Scambi e questioni commerciali) dell'accordo e adotta decisioni, ove opportuno, in merito alla modifica degli allegati da XVII a XXV dell'accordo.

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di sottocomitato per le questioni sanitarie e fitosanitarie istituito dall'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldova, dall'altra

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 464, paragrafi 3 e 4, dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldova, dall'altra (l'"accordo"), prevede l'applicazione in via provvisoria dell'accordo nelle parti specificate dall'Unione.
- (1) L'articolo 3 della decisione n. 2014/492/UE del Consiglio¹ indica le disposizioni dell'accordo da applicarsi in via provvisoria, comprese le disposizioni sulle misure sanitarie, fitosanitarie e relative al benessere degli animali, l'istituzione e il funzionamento del sottocomitato per le misure sanitarie e fitosanitarie nonché i relativi allegati da XVII a XXV dell'accordo. Conformemente all'articolo 464, paragrafo 4, dell'accordo, l'applicazione provvisoria delle disposizioni in questione è in vigore dal 1° settembre 2014.
- (2) L'articolo 181 dell'accordo stabilisce che la Repubblica di Moldova procede al ravvicinamento progressivo della sua legislazione sanitaria, fitosanitaria e in materia di benessere degli animali a quella dell'Unione, come stabilito nell'allegato XXIV del detto accordo.
- (3) L'articolo 181, paragrafo 4, dell'accordo impegna la Repubblica di Moldova a presentare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore dell'accordo, un elenco dell'*acquis* dell'Unione in materia di misure sanitarie, fitosanitarie e sul benessere degli animali a cui intende ravvicinare la sua legislazione nazionale. L'elenco di ravvicinamento funge da documento di riferimento per l'attuazione del capo 4 (Misure sanitarie e fitosanitarie) del titolo V (Scambi e questioni commerciali) dell'accordo ed

¹ Decisione 2014/492/UE del Consiglio, del 16 giugno 2014, relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldova, dall'altra (GU L 260 del 30.8.2014, pag. 1).

è aggiunto all'allegato XXIV dell'accordo. Di conseguenza è opportuno modificare l'allegato XXIV-B dell'accordo con decisione del sottocomitato per le misure sanitarie e fitosanitarie di cui all'articolo 191 dell'accordo.

- (4) La Repubblica di Moldova ha presentato il suddetto elenco dell'*acquis* dell'Unione e lo ha finalizzato, di concerto con la Commissione europea, nel luglio 2015.
- (5) È pertanto opportuno stabilire la posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione in sede di sottocomitato per le questioni sanitarie e fitosanitarie in relazione alla modifica dell'allegato XXIV-B dell'accordo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione da adottare a nome dell'Unione in seno al sottocomitato per le questioni sanitarie e fitosanitarie istituito dall'articolo 191 dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldova, dall'altra ("l'accordo"), in merito alla modifica dell'allegato XXIV-B dell'accordo di associazione si basa sul progetto di decisione del suddetto sottocomitato per le questioni sanitarie e fitosanitarie allegato alla presente decisione.

I rappresentanti dell'Unione nel sottocomitato per le questioni sanitarie e fitosanitarie possono accettare modifiche minori del progetto di decisione senza un'ulteriore decisione del Consiglio.

Articolo 2

Una volta adottata, la decisione del sottocomitato per le questioni sanitarie e fitosanitarie è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio
Il presidente